

Pubblicato il 28/01/2026

N. 00582/2026 REG.PROV.CAU.
N. 12638/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12638 del 2025, proposto da

-OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -
OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Condosta, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari

del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio, emesso in data
18/08/2025, dall'Ambasciata d'Italia a L'Avana, Cuba.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

(i) per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, che possa dirsi sussistente il lamentato difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato si limita a sostenere genericamente l'assenza dei presupposti previsti dalla normativa di settore, senza alcun riferimento allo specifico caso in esame (dovendosi peraltro rilevare che la Sede diplomatica non ha dato seguito all'ordinanza istruttoria con cui il Tribunale ha chiesto una relazione sulla vicenda per cui è causa);

(ii) sotto il profilo del *periculum in mora* che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante dal diniego rispetto al percorso di studi della ricorrente;

(iii) che pertanto la Sede diplomatica debba provvedere ad un rinnovato esame della posizione vantata dalla ricorrente entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o, se precedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

(iv) infine, di rinviare per la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 e di rinviare all'esito ogni statuizione sulle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 24 marzo 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Petroni, Referendario, Estensore

Danilo Carrozzo, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Petroni

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.